Istituto Superiore di Sanità

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 6

allegata al VERBALE n. 86 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.10.2026

OGGETTO: Conferma per l'anno 2027 delle determinazioni inerenti all'istituto del trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. n. 207/2024 adottate dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 2 allegata al verbale n. 78 della seduta del 27.10.2025.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente	Prof. Rocco Domenico Alfonso BELLANTONE in presenza
I Componenti	Dott. Simone MACRI' in presenza
	Prof. Luca BRUNESE in presenza
	Prof. Claudio BORGHI da remoto
	Dott. Luigi Genesio ICARDI da remoto

Partecipano alla seduta, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Matteo PETRELLA – Presidente – in presenza, il Dott. Michele DE CHIRICO – componente – in teleconferenza; la Dott.ssa Angela AFFINITO – componente – assente giustificata.

Il Consigliere della Corte dei Conti Dott.ssa Adriana LA PORTA, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259, è assente giustificata.

Partecipano, inoltre con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS *in presenza*;

- la Dott.ssa Patrizia TANCREDI, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS *in presenza*

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari generali dell'ISS *in presenza;*

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Daniela FELICI, Dirigente Amministrativo II fascia, *in presenza*

- Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore introduce l'argomento e cede la parola alla Dott.ssa Mastrocola, invitandola a relazionare sull'argomento.

La Dott.ssa Mastrocola in via preliminare rappresenta che, con delibera n. 2 allegata al verbale n. 78 della seduta del 27.10.2025, questo Consiglio aveva ritenuto di non ricorrere per l'anno 2026 all'istituto giuridico del trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della L.207/2024, tenuto conto delle condizioni stringenti derivanti dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 165, della Legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 218/2016 come modificato dall'articolo 1, comma 826, della Legge di bilancio 30 dicembre 2024, che comprimevano fortemente, per l'anno di riferimento, la capacità assunzionale dell'Ente.

Specificamente, il disposto di cui all'art. 1, comma 165, della Legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina sul ricorso al trattenimento in servizio del proprio personale da parte delle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detta norma, in particolare, prevede la possibilità del trattenimento in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, del personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Con riferimento all'anno 2027, si rileva che, allo stato attuale, sulla base di un'analisi dei fabbisogni di personale dell'Ente, non emerge alcuna particolare esigenza organizzativa o funzionale che giustifichi la necessità di continuare ad avvalersi del personale in servizio che abbia già maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza, non risultando individuabili specifiche competenze o attività tali da rendere indispensabile il mantenimento in servizio oltre il limite ordinariamente previsto dalla normativa vigente.

Giova inoltre evidenziare che l'istituto del trattenimento in servizio, come specificato dalle indicazioni operative del Ministro della Pubblica Amministrazione, non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso.

Il ricorso all'istituto in oggetto non rappresenta un diritto del dipendente, ma una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, subordinata sia al consenso del dipendente che a valutazioni legate a particolari esigenze organizzative e funzionali, quali attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato. Inoltre, tale valutazione è condizionata al merito, poiché non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti

che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento).

Alla luce di quanto sopra esposto, si considera opportuno confermare per l'anno 2027 le determinazioni adottate per l'anno 2026 inerenti all'istituto del trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. n. 207/2024 adottate da questo Consiglio con la delibera n. 2 allegata al verbale n. 78 della seduta del 27.10.2025.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

di non ricorrere per l'anno 2027 all'istituto giuridico del trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della L. 207/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Daniela
Felici
02.11.2026
15:00:26
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

ROCCO
DOMENICO
ALFONSO
BELLANTONE
03.11.2026
14:32:36
GMT+01:00